

PRESIDENZA

CIRCOLARE 30 ottobre 1992, n. 2323

Accesso dei cittadini agli atti della pubblica amministrazione.

Al Presidente della Regione

- Gabinetto

All'Assessore regionale alla Presidenza

- Gabinetto

*Alla Direzione regionale del personale
e dei servizi generali*

*Alla Direzione regionale dei servizi di quiescenza,
previdenza ed assistenza del personale regionale*

Alla Direzione regionale per i rapporti extraregionali

Alla Direzione regionale della programmazione

All'Ufficio legislativo e legale

*Alla segreteria del Consiglio regionale
dell'economia e del lavoro*

*Alla segreteria dell'Autorità dei bacini
idrografici regionali*

Alla segreteria della Giunta regionale

All'Ufficio della Regione Siciliana in Roma

All'Ufficio di rappresentanza e cerimoniale

All'Ufficio stampa e documentazione

*Alla segreteria del Comitato regionale
per il credito e il risparmio*

*All'Assessorato regionale dell'agricoltura
e delle foreste*

*All'Assessorato regionale dei beni culturali,
ambientali e della pubblica istruzione*

*All'Assessorato regionale del bilancio
e delle finanze*

*All'Assessorato regionale della cooperazione,
del commercio, dell'artigianato e della pesca*

All'Assessorato regionale degli enti locali

All'Assessorato regionale dell'industria

*All'Assessorato regionale dei lavori pubblici
All'Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale, della formazione professionale
e dell'emigrazione
All'Assessorato regionale della sanità
All'Assessorato regionale del territorio
e dell'ambiente
All'Assessorato regionale del turismo,
delle comunicazioni e dei trasporti
Alla Corte dei conti
- Sezioni per la Regione Siciliana
All'Avvocatura distrettuale dello Stato
Palermo*

In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute questo Ufficio in merito allo specifico argomento indicato in oggetto, si ritiene utile fare seguito alle circolari n. 5341 del 17 luglio 1991 e n. 634 del 20 gennaio 1992, con le quali sono stati forniti criteri e direttive per l'applicazione della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa".

Come già rilevato, le norme contenute negli articoli 25 - 31 della citata legge tendono ad assicurare il diritto di accesso dei cittadini agli atti della pubblica amministrazione.

L'obiettivo perseguito nella specie dal legislatore è, da un lato, quello di consentire ai cittadini una loro effettiva partecipazione al procedimento amministrativo che li riguarda, dall'altro, quello di assicurare la trasparenza e lo svolgimento imparziale dell'attività amministrativa.

Per la corretta applicazione delle indicate norme si pone l'esigenza di delinearne con sicurezza l'ambito oggettivo (quali atti siano conoscibili) e l'ambito soggettivo (chi può richiedere l'accesso agli atti e quale interesse è richiesto che egli abbia per potere ottenerlo).

Circa l'ambito oggettivo, il regolamento approvato con D.P.Rep. 27 giugno 1992, n. 352, ormai chiarisce che sono sottratti all'accesso, in base alla natura dell'atto, solo gli atti che riguardano la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, le relazioni internazionali, la politica valutaria, l'ordine pubblico, la repressione e la prevenzione della criminalità, la sicurezza dei beni e delle persone, l'attività di polizia giudiziaria, la vita privata o la riservatezza dei terzi (persone, gruppi od imprese). In quest'ultimo caso, però, garantendo agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi in corso, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridicamente tutelati.

In via generale, poi, lo stesso regolamento stabilisce che l'accesso può essere differito, motivatamente e per una durata prestabilita, ove sia necessario assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'art. 24, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 o per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. La categoria degli atti oggettivamente conoscibili è, dunque, molto ampia e comprende anche gli atti interni.

Circa la posizione soggettiva del richiedente (e salvo più analitiche specificazioni che questa Amministrazione si riserva di fornire in seguito col conforto di un più definitivo orientamento giurisprudenziale) può dirsi che essa deve essere qualificata dall'interesse all'atto. L'interesse deve essere personale e concreto e deve perseguire la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

La descrizione di tale interesse deve essere fatta nell'istanza di accesso in relazione ad ogni singolo atto richiesto e l'Amministrazione deve valutarne la congruenza al fine di motivare l'eventuale risposta negativa.

In caso di richiesta di atti di un comune, ad esempio, non può essere accolta una domanda generica per avere rilasciata copia di una generalità di delibere o di corrispondenza, senza che venga esplicitato, in relazione a ciascun atto, quale sia l'interesse e alla difesa di quale interesse la conoscenza dell'atto serva.

Il T.A.R. Lombardia (sentenza 7 novembre 1991, n. 809) ha, a tal riguardo, affermato che "ciò che non è in alcun caso riconosciuto dall'art. 22 della legge numero 241/1990 è la generica pretesa di conoscere ogni atto o documento, disancorato da una ben individuata posizione giuridica del titolare".

Questo significa che il "chiunque vi abbia interesse" deve dare contezza della situazione giuridica che intende proteggere con la conoscenza degli atti richiesti, mentre è legittimo il rifiuto dell'Amministrazione ove l'istanza si manifesti generica, meramente defatigatoria o del tutto estranea alla sfera giuridica del richiedente.

In base a quanto chiarito dal citato regolamento, l'Amministrazione, per il caso di atti antichi può porre una provvisoria indisponibilità e rinviare l'accesso agli adempimenti di ricerca (per cui dovrà essere previsto il pagamento dei relativi diritti); fino a potersi porre il rifiuto ove gli atti richiesti abbiano formato oggetto di scarto ai sensi della normativa vigente al riguardo (dopo dieci anni dalla loro confezione).

Alla stregua di tale paradigma e dei criteri più analitici ricavabili dal richiamato D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, va valutata ogni richiesta di accesso e va dato il consenso o il motivato diniego o differimento dell'Amministrazione.

Il Presidente: CAMPI ONE